

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/517 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 595/2004 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 81, paragrafo 1, e l'articolo 83, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 a decorrere dal 1° gennaio 2014. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 230, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda il regime di contenimento della produzione di latte, fino al 31 marzo 2015 continuano ad applicarsi la parte II, titolo I, capo III, sezione III, nonché l'articolo 55, l'articolo 85 e gli allegati IX e X del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (2) Dati i prezzi bassi del latte e le difficoltà finanziarie del settore lattiero, è opportuno alleggerire l'onere finanziario dei produttori che devono pagare un prelievo sulle eccedenze della campagna lattiera 2014/2015 ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione ⁽³⁾. È quindi opportuno consentire agli Stati membri di decidere, in funzione delle diverse situazioni nazionali, di riscuotere l'importo dovuto secondo un regime di pagamento rateale. I regimi di pagamento rateali a interesse zero costituirebbero però un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del trattato, a meno che le quote rateali non rispettino le condizioni fissate nel regolamento (UE) n. 1408/2013 ⁽⁴⁾.
- (3) Laddove si applichino regimi rateali occorre adeguare di conseguenza le scadenze per i controlli e le notifiche, in modo da assicurare che i controlli e le notifiche finali riguardino le quote di pagamento rateali. Occorre chiedere agli Stati membri di comunicare il numero di beneficiari del regime rateale e l'importo non ancora versato da loro per ciascun anno del regime. Entro il 30 novembre 2015 queste informazioni dovrebbero essere disponibili nella colonna d) della tabella contenuta nella parte 2 della relazione figurante nell'allegato II bis del regolamento (CE) n. 595/2004. Entro il 30 novembre 2016 e il 30 novembre 2017 tali informazioni dovrebbero essere inserite nella colonna i) della suddetta tabella, con l'indicazione «regime rateale».
- (4) È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 595/2004.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 595/2004 è così modificato:

- 1) all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

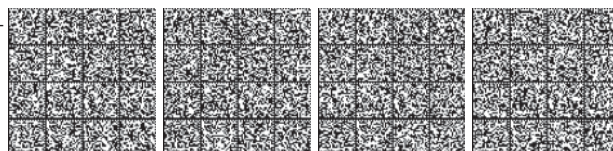
«1. Ogni anno, anteriormente al 1° ottobre, l'acquirente o, in caso di vendite dirette, il produttore, versa all'autorità competente l'importo del prelievo dovuto, secondo le modalità all'uopo stabilite dallo Stato membro; gli acquirenti sono responsabili della riscossione del prelievo sulle eccedenze per le consegne dovute dai produttori a norma dell'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007, in conformità all'articolo 81, paragrafo 1, di detto regolamento.

⁽¹⁾ GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GUL 94 del 31.3.2004, pag. 22).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUL 352 del 24.12.2013, pag. 9).



Fatta salva l'applicazione degli articoli da 107 a 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri possono decidere che il pagamento dell'importo del prelievo dovuto relativo al periodo annuale a decorrere dal 1° aprile 2014 è effettuato in tre rate annuali senza interesse.

La prima rata, corrispondente a 1/3 dell'importo complessivo dovuto, è versata entro il 30 settembre 2015. Entro il 30 settembre 2016 sono versati almeno 2/3 dell'importo complessivo dovuto. Entro il 30 settembre 2017 è saldato l'importo complessivo.

Gli Stati membri provvedono affinché i produttori siano beneficiari di tale regime rateale.»;

- 2) all'articolo 19, paragrafo 3, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente:

«In deroga al secondo comma, gli Stati membri che applicano il regime rateale di cui all'articolo 15, paragrafo 1, completano le relazioni di ispezione entro quarantadue mesi dalla scadenza del periodo di dodici mesi in questione.»;

- 3) all'articolo 27 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7. Gli Stati membri che applicano il regime rateale di cui all'articolo 15, paragrafo 1, notificano alla Commissione entro il 30 novembre 2016 e il 30 novembre 2017 il numero dei beneficiari del regime e l'importo del prelievo non ancora versato da loro in relazione a ciascun pagamento annuale, indicandoli nella colonna i) della tabella contenuta nella parte 2 della relazione figurante nell'allegato II bis, con l'indicazione "regime rateale".».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

15CE0840

